

ORIGINALE



**DELIBERAZIONE n. 144/2020
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: locazione ad A.P.T. Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena spa di un locale all'interno della cascina in località Vallesinella (ex Malga Vallesinella Bassa) dal 4 luglio al 6 settembre 2020.

Il giorno **02.07.2020** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: Pretti Daniela (giustificata)

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: locazione ad A.P.T. Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena spa di un locale all'interno della cascina in località Vallesinella (ex Malga Vallesinella Bassa) dal 4 luglio al 6 settembre 2020.

Con nota del 30 giugno scorso (prot. 1599/2020) A.P.T. Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena spa ha chiesto la locazione di un locale all'interno della cascina in località Vallesinella (ex Malga Vallesinella Bassa, p.ed. 127 C.C. Ragoli II) dal 4 luglio al 6 settembre 2020 al fine del suo utilizzo quale deposito di biciclette nell'ambito del nuovo sistema di mobilità complementare per l'accesso a Vallesinella, attivato per l'estate 2020.

Detta cascina è attualmente inutilizzata, mentre in passato il Parco Naturale Adamello Brenta l'ha utilizzata quale punto informativo per gli escursionisti.

Considerato l'utilizzo che A.P.T. intende fare del locale richiesto in locazione, si ritiene opportuno accogliere la richiesta alle seguenti condizioni:

- a) periodo di locazione dal 4 luglio al 6 settembre 2020;
- b) canone di locazione complessivo 100,00 €, da pagare entro il 15 agosto 2020;
- c) spese contrattuali (imposte di registro e di bollo) a carico di A.P.T.;
- d) il locale in questione dovrà essere utilizzato esclusivamente quale deposito di biciclette nell'ambito del nuovo sistema di mobilità complementare per l'accesso a Vallesinella;
- e) il locale non potrà essere sublocato o subaffittato ed il contratto di locazione non potrà essere ceduto a terzi;
- f) il locale dovrà essere utilizzato avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio;
- g) al termine della locazione il locale dovrà essere riconsegnato libero da cose ed adeguatamente pulito;
- h) A.P.T. sarà ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati al locale e all'edificio in cui lo stesso si trova, inclusi gli infissi ivi presenti, per colpa propria e delle persone autorizzate ad entrare nel locale dalla stessa A.P.T.;
- i) A.P.T. sarà ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati a terzi, inclusa la Comunità delle Regole, in ragione dell'utilizzo del locale.

A fine di detta locazione risulta necessaria la sospensione del vincolo di uso civico sul locale in questione limitatamente al periodo della locazione, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005 (detta sospensione non necessita dell'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. essendo effettuata per un periodo inferiore a nove anni).

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 26/2019 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione del termine iniziale della locazione;

- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA


1. di locare, per le motivazioni esposte in premessa, ad A.P.T. Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena spa un locale all'interno della cascina in località Vallesinella (ex Malga Vallesinella Bassa, p.ed. 127 C.C. Ragoli II) dal 4 luglio al 6 settembre 2020 per il suo utilizzo quale deposito di biciclette nell'ambito del nuovo sistema di mobilità complementare per l'accesso a Vallesinella attivato per l'estate 2020, verso il canone complessivo di 100,00 € e alle specifiche condizioni riportate in premessa;
2. di evidenziare che tutte le clausole riportate in premessa e sopra richiamate costituiscono condizioni essenziali del contratto di locazione e che, pertanto, la loro violazione costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la Comunità delle Regole;
3. di specificare che il contratto di locazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione di una copia del presente provvedimento da parte del Presidente della Comunità delle Regole e del legale rappresentante di A.P.T., con spese di contratto (imposte di registro e di bollo) a totale carico di A.P.T.;
4. di sospendere, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005, il vincolo di uso civico sul locale dato in locazione limitatamente al periodo della locazione, evidenziando che detta sospensione non necessita dell'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. essendo effettuata per un periodo inferiore a nove anni;
5. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria dell'accertamento dell'entrata derivante dal presente provvedimento sull'apposito capitolo del bilancio di previsione nonché di quanto necessario per la stipula e la registrazione del contratto;
6. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione del termine iniziale della locazione;
7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella

Il Segretario
Giuseppe Stefani



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 02.07.2020**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 07.07.2020 al 17.07.2020**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani